




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 674-A

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi eccezionali nel territorio dell'isola di Ischia

(Conversione in legge del DL 186/2022)

N. 21 – 17 gennaio 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 674-A

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi eccezionali nel territorio dell'isola di Ischia

(Conversione in legge del DL 186/2022)

N. 21 – 17 gennaio 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
SOSPENSIONE DI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI	- 3 -
ARTICOLO 2	- 8 -
MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE	- 8 -
ARTICOLO 3	- 9 -
MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, MILITARE E TRIBUTARIA	- 9 -
ARTICOLO 4	- 10 -
PROROGA DEL TERMINE PER LA CESSAZIONE DEL TEMPORANEO RIPRISTINO DELLA SEZIONE DISTACCATA ISOLARE DI ISCHIA	- 10 -
ARTICOLO 5	- 12 -
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	- 12 -
ARTICOLO 5-BIS	- 13 -
PIANO COMMISSARIALE D'INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E LA RICOSTRUZIONE	- 13 -
ARTICOLI 5-TER E 5-QUATER	- 16 -
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO PER L'ISOLA DI ISCHIA - PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	- 16 -
ARTICOLO 5-QUINQUIES	- 17 -
RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E RISORSE	- 17 -
ARTICOLO 6	- 18 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 18 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	674
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Zinzi
Commissione di merito:	
Gruppo:	LEGA
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

È oggetto della presente nota il testo elaborato dalla Commissione VIII in sede referente.

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni degli articoli 1-5 (sui quali non sono stati approvati emendamenti). Gli emendamenti approvati dalla Commissione, con i quali sono stati introdotti gli articoli aggiuntivi da 5-*bis* a 5-*quinqüies*, non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

La norma dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di

termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, precisando che non si procede al rimborso di quanto già versato. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni in esame, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Minori entrate tributarie									
IRPEF	2,56	1,74		2,56	1,74		2,56	1,74	
IRES	0,13	0,08		0,13	0,08		0,13	0,08	
IVA	0,31	1,3		0,31	1,3		0,31	1,3	
IRAP				0,33	1,14		0,33	1,14	
Addizionale regionale				0,07	0,16		0,07	0,16	
Addizionale comunale				0,03	0,06		0,03	0,06	
IMU quota Stato	0,32	0,28		0,32	0,28		0,32	0,28	
IMU quota Comuni				1,31	1,14		1,31	1,14	
Sospensione cartelle - IVA	0,01			0,01			0,01		
Sospensione cartelle - IIDD	0,24								
Sospensione cartelle IRAP				0,11			0,11		
Minori entrate contributive									
Sospensione adempimenti contributivi				0,7	6,21		0,7	6,21	
Maggiori spese correnti									
IRAP	0,33	0,14							
Addizionale	0,07	0,16							

regionale									
Sospensione adempimenti contributivi	0,7	6,21							
Sospensione cartelle IRAP	0,11								
Fondo ristoro Comuni	1,34	1,38							
Maggiori entrate tributarie									
IRPEF			0,92			0,92			0,92
IRES			0,05			0,05			0,05
IVA			0,34			0,34			0,34
IRAP						0,1			0,1
Addizionale regionale						0,05			0,05
Addizionale comunale						0,02			0,02
IMU quota Stato			0,13			0,13			0,13
IMU quota Comuni						0,52			0,52
Sospensione cartelle - IVA		0,01			0,01			0,01	
Sospensione cartelle - IIDD		0,24			0,24			0,24	
Sospensione cartelle IRAP					0,11			0,11	
Maggiori entrate contributive									
Sospensione adempimenti contributivi						1,48			1,48
Maggiori entrate extra tributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi trattenuti da Agenzia delle entrate in 5 rate annuali di pari importo pari ad 1/5 dei contributi assegnati ai Comuni		0,18	0,54						
Minori spese correnti									
IRAP			0,1						
Addizionale regionale			0,05						
Sospensione adempimenti contributivi			1,48						
Sospensione cartelle IRAP			0,11						

La **relazione tecnica** con riferimento alla sospensione dei versamenti tributari, afferma che al fine di stimare gli effetti finanziari relativi alla suddetta sospensione sono stati considerati i dati dei versamenti dei soggetti che potrebbero beneficiare dell'agevolazione. In particolare, essa rileva un ammontare potenziale di entrate tributarie sospese (inclusi i tributi

di enti territoriali), al netto dei versamenti già affluiti nel mese in corso, pari a 5,06 milioni di euro per l'anno 2022 (nel periodo dal 26 novembre al 31 dicembre) e 5,61 milioni di euro per l'anno 2023 (nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno). Nella quantificazione relativa all'anno 2022 incide in modo particolare la stima dei versamenti in autoliquidazione con scadenza entro il 30 novembre. Tenuto conto della facoltà di rateizzazione prevista in 60 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2023, si stimano i seguenti effetti in termini di cassa (relativamente ai soli versamenti tributari):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sospensione versamenti fino al 30 giugno	-5,06	-5,61					
Ripresa versamenti		0,71	2,13	2,13	2,13	2,13	1,42

La RT fornisce poi evidenza degli effetti finanziari relativi ai singoli tributi interessati dalla sospensione e alla ripresa dei versamenti.

La tabella, per la cui lettura in dettaglio si rinvia al testo della RT, sono comunque coerenti con i dati esposti nelle pertinenti righe del prospetto riepilogativo, sopra evidenziato. Per l'anno 2023 la coerenza si può riscontrare sommando algebricamente le minori entrate tributarie per la sospensione e le maggiori entrate tributarie per la ripresa rateizzata dei versamenti; per gli anni 2022 (solo minori entrate tributarie per sospensione) e 2024 (solo maggiori entrate tributarie per la ripresa rateizzata dei versamenti) la coerenza è di immediata verificabilità.

Con riferimento alla sospensione dei versamenti contributivi, la RT afferma che per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi ai versamenti compresi tra dicembre 2021 e giugno 2022 relativi ai comuni interessati, riguardanti le competenze dei mesi da novembre 2021 a maggio 2022. La stessa impostazione è stata utilizzata per i versamenti delle collaborazioni della gestione separata. Per artigiani e commercianti sono stati utilizzati i dati sui versamenti di febbraio 2022 e maggio 2022 riguardanti rispettivamente i contributi relativi alla quarta rata 2021 e prima rata 2022. Per gli operai agricoli sono stati utilizzati i dati dei versamenti effettuati a dicembre 2021 e a marzo e giugno 2022 (relativi rispettivamente ai contributi del secondo, terzo e quarto trimestre 2021). Per i professionisti della gestione separata sono stati utilizzati i versamenti di novembre 2021 e giugno 2022 (relativi rispettivamente al secondo acconto e al saldo dei contributi 2021). Per gli autonomi agricoli sono stati utilizzati i dati del versamento di gennaio 2022 relativo alla quarta rata dei contributi 2021. Infine per i domestici sono stati utilizzati i dati dei versamenti di gennaio e aprile 2022 relativi rispettivamente ai contributi del quarto trimestre 2021 e del primo trimestre 2022. Per prudenza si ipotizza

che tutti contributi vengano sospesi. Nel prospetto si riporta sinteticamente l'ammontare dei contributi sospesi (inclusi i premi Inail) per anno e tipologia di lavoro:

	2022	2023
Dipendenti/collaboratori	0,7	5
Autonomi		1,7

Di seguito si riportano gli effetti finanziari ipotizzando che tutti coloro che sospendono i versamenti decidano di usufruire della rateizzazione in 60 rate mensili di pari importo si valutano i seguenti effetti finanziari.

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-0,7	-6,21	1,48	1,48	1,48	1,48	0,99

Per quanto concerne la valutazione degli effetti derivanti dalla sospensione, del pari prevista dal comma 1, degli avvisi di accertamento esecutivi e degli altri atti di recupero in gestione all'Agenzia delle entrate, sono stati considerati i dati contabili (maggiore imposta accertata, sanzioni e interessi)

relativi ai controlli sostanziali che alla data del 29/11/2022 risultano con stato del controllo "aperto", attivati/notificati dagli uffici e quelli dei processi verbali di constatazione (maggiore imposta accertata) relativi ad annualità aperte, con violazioni sostanziali, che si ritiene saranno collegati, durante il periodo di sospensione, ad atti di accertamento. Tutti i dati contabili comprendono anche i controlli notificati in pendenza di giudizio. Per gli atti sopracitati si stima un ammontare massimo potenziale di entrate riscuotibili pari a 0,36 milioni di euro nel 2022. Pertanto, la norma produce una perdita del gettito atteso nel 2022 pari a 0,36 milioni di euro, ovvero pari all'ammontare dei versamenti che si stima sarebbero stati effettuati a dicembre 2022 in assenza di sospensione. Tali minori versamenti saranno oggetto di recupero nella seconda parte del 2023, al termine del periodo di sospensione delle attività di notifica e di riscossione.

Si stima, invece, che non si determineranno ulteriori effetti finanziari in relazione alla sospensione dei versamenti derivanti dai carichi affidati all'agente della riscossione, atteso che i minori versamenti che saranno registrati fino al 30 giugno 2023, termine del periodo di sospensione delle attività di notifica e di riscossione, saranno oggetto di recupero nella seconda parte del 2023. Parimenti non si ascrivono effetti in relazione agli atti di cui al comma 3 ritenendo che gli eventuali i minori versamenti attesi per l'anno 2023 saranno comunque recuperati nel secondo semestre di tale anno.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati forniti e delle ipotesi esplicitate dalla relazione tecnica, la quale dà anche conto delle basi di dati utilizzate: in proposito non si hanno dunque osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2

Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale

La norma prevede la sospensione d'ufficio delle udienze civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso il giudice di pace di Ischia ed il loro differimento a data successiva al 31 dicembre 2022 (comma 1) nonché la sospensione, dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, del decorso dei termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici giudiziari (commi 2).

Sono, inoltre, rinviati su istanza di parte a data successiva al 31 dicembre 2022 i procedimenti giudiziari civili e penali di tutti gli uffici giudiziari in cui almeno una delle parti, alla data del 26 novembre 2022, era residente o aveva sede nei comuni interessati dagli eventi calamitosi. Gli stessi verranno rinviati alla medesima data, su istanza di parte, nel caso in cui una delle parti sia difesa da un avvocato il cui studio legale o la cui residenza si trovi nei comuni alluvionati individuati dalla norma e la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022 (comma 3). Analogamente è disposta la sospensione, dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, dei termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali e gli adempimenti contrattuali, anche, per coloro che alla stessa data avevano la residenza o avevano la loro sede legale o operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei suddetti comuni. Sono, altresì, sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini per le procedure concorsuali, esecutive e le notificazioni di processi verbali, di pagamenti in misura ridotta e la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali (comma 4) e la scadenza relativa ai vaglia cambiari, le cambiali, titoli di credito ed altri atti aventi forza esecutiva (comma 5). Le suddette disposizioni non si applicano nei casi tassativamente indicati al comma 6, dalla lettera a) alla lettera e), mentre viene disposta la sospensione per lo stesso periodo dei termini prescrizionali delle misure coercitive cautelari previste dagli articoli 303 e 308 c.p.p. (comma 7).

Non si tiene conto del periodo di sospensione dei termini previsti dalla norma, inoltre, ai fini della determinazione dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui all'art. 2 della legge n. 89/2001 (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, afferma che essa possiede carattere ordinamentale e procedurale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, si tratta di sopperire ad un'urgenza di breve periodo, in cui tra l'altro le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per inaccessibilità dei locali o per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze. In tal modo, invece, evidenzia la relazione tecnica, non vengono compromessi né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sulla base delle considerazioni riportate dalla relazione tecnica a sostegno della natura ordinamentale e della neutralità finanziaria della norma.

ARTICOLO 3

Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria

La norma stabilisce che dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Su istanza sono rinviate le udienze fissate nel medesimo periodo. Sono, altresì, sospesi i termini tutti i termini processuali.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** esplicita che la disposizione, adottata in conseguenza della calamità naturale verificata a Ischia, ha carattere ordinamentale e procedurale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale della disposizione.

Per quanto riguarda, in particolare, la sospensione dei giudizi contabili e tributari, si rammenta che in occasione degli eventi sismici del 2016 in Italia centrale, fu disposta un'analogha misura di sospensione (art. 49, DL 189/2016) cui non furono ascritti effetti finanziari. Nel corso dell'esame in V Commissione (C 4158,

XVII legislatura), circa tale specifica previsione non sono state formulate specifiche osservazioni¹ e la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole senza condizioni né osservazioni sull'atto nel suo complesso. In merito alla sospensione dei giudizi contabili e tributari, dunque, si tiene conto dell'analogo precedente ora ricostruito (peraltro riferito, si evidenzia, a un ambito territoriale più vasto), della brevità del termine di sospensione, del carattere eventuale delle entrate tributarie o extratributarie derivanti, per gli enti pubblici, da contenzioso in essere, e sulla base di questi elementi concomitanti non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 4

Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia

La norma modifica l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, che nel testo previgente stabiliva che fino al 31 dicembre 2022, nel circondario del tribunale di Napoli è ripristinata la sezione distaccata di Ischia.

Le modifiche differiscono il termine appena menzionato al 31 dicembre 2023.

Ai fini dell'attuazione della disposizione descritta è autorizzata la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della sezione distaccata di Ischia - funzionamento		0,50			0,50			0,50	
Proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della sezione distaccata di Ischia – spese missione magistrati		0,04			0,04			0,04	
Tab A – Giustizia		0,54			0,54			0,54	

La **relazione tecnica** ribadisce che la norma proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia. Segnala, altresì, che a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il

¹ Seduta del 6 e del 13 dicembre 2016 della V Commissione.

funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall'introduzione della metodologia dei costi standard, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari, attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari. Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento della sezione distaccata di Ischia, sono state quantificate mediamente, in circa 50.000,00 euro all'anno (con esclusione degli oneri stipendiali del personale). Considerato che la proroga riguarda un periodo di 12 mesi, l'onere è stato pertanto quantificato in euro 50.000 per l'anno 2023. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura della sezione distaccata di Ischia, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso la predetta sede, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione alla possibilità, per i magistrati assegnati alla sezione distaccata di Ischia, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall' articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 4.000,00 euro (2 missioni al mese x 4 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro). Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme in esame pari a euro 54.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione proposta è coerente con i parametri ed i dati esposti nella relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, pari a 54.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, nel rilevare che il citato accantonamento reca le necessarie

disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dall'approvazione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025², non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5

Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile

La norma prevede che il Fondo regionale di protezione civile³ sia finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni. L'onere è coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire l'avviso del Governo, che le risorse impiegate a copertura risultino disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi il perseguimento delle finalità cui tali risorse erano originariamente destinate e determini effetti di cassa in linea con quelli originariamente scontati in considerazione dei precedenti impieghi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente il comma 2 dell'articolo 5 fa fronte agli oneri derivanti dal finanziamento, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto sul capitolo 972 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a esigenze di investimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018, di cui all'articolo

² Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 della medesima data.

³ Di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. In proposito, si rammenta che tale ultimo Fondo, iscritto sul capitolo 7094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recava per l'anno 2022 uno stanziamento pari a 10 milioni di euro⁴, equivalente dunque all'onere oggetto di copertura.

In tale quadro, nel prendere atto che le risorse in questione - come esplicitato nella relazione tecnica - risultavano già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che l'utilizzo delle risorse medesime, riferite ad un esercizio finanziario già concluso e allocate nell'ambito del predetto bilancio autonomo, non abbia comportato pregiudizio alla realizzazione di eventuali ulteriori interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

ARTICOLO 5-bis

Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione

Le norme – introdotte dalla Commissione in sede referente – prevedono che il Commissario straordinario per il terremoto del 2017, di cui all'articolo 17 del DL 109/2018, agisca anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, al fine di garantire il coordinamento tra gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e di ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili privati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dal suddetto evento sismico. Conseguentemente, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, tali compiti sono esclusi da quelli del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 (comma 1).

Il Commissario straordinario approva un piano quinquennale di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme. Ai fini dell'attuazione del piano, il Commissario può definire accordi di collaborazione con altri enti e organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (commi 2-4).

Per gli interventi di conto capitale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:

⁴ Tali risorse risultano iscritte, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, in entrata sul capitolo 858 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, corrispondentemente, sul capitolo di spesa per investimenti n. 956 del medesimo bilancio.

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-*ter* della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

L'articolo 1, comma 779, della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto l'articolo 1, comma 51-*ter* alla L. 160/2019, che ha incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse destinate agli enti locali per spese di progettazione, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade e contributi soggetti a rendicontazione;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale del Ministero dell'economia (comma 6).

Gli emendamenti che hanno introdotto la norma, di iniziativa parlamentare, non sono corredati di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l'onere previsto dalle disposizioni in esame si configura come un limite di spesa pluriennale e che le misure da intraprendere hanno carattere modulabile e programmabile sulla base delle risorse disponibili.

Considerato peraltro che l'autorizzazione di spesa disposta dalle norme riguarda risorse di parte capitale, andrebbe chiarito con quali risorse si intenda far fronte a possibili spese correnti connesse alle attività demandate al Commissario straordinario.

Non vi sono inoltre osservazioni da formulare con riferimento alla possibilità per il Commissario di prevedere accordi di collaborazione con altri enti e organismi pubblici atteso che detti accordi sono a carattere facoltativo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dal comma 4.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 5-*bis* provvede agli oneri derivanti dagli interventi previsti dal medesimo articolo⁵, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, attraverso le seguenti modalità:

⁵ Dal tenore letterale della norma, tali interventi sembrerebbero doversi ricondurre a quelli ricompresi nel Piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme, di cui si prevede l'adozione da parte del Commissario straordinario per la riparazione, la

- quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-*ter*, della legge n. 160 del 2019 [(lettera *a*)];
- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze [(lettera *b*)].

Per quanto concerne la prima modalità di copertura, si rammenta che il citato comma 51-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotto dalla legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio per il 2023), ha incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del precedente comma 51⁶, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nonché di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e strade, che risultano iscritte sul capitolo 7273 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale si richiede una conferma da parte del Governo - che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Per quanto riguarda la seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.

ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

⁶ L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019, ha stanziato risorse pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

ARTICOLI 5-ter e 5-quater

Aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'Isola di Ischia - Progettazione e attuazione degli interventi

Le norme, introdotte dalla Commissione in sede referente, prevedono che l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale⁷ aggiorni gli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'Isola d'Ischia (articolo 5-ter, comma 1).

L'aggiornamento del Piano è approvato in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 152/2006, relativo ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio. Inoltre, per il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Casamicciola, viene fissato il termine di sessanta giorni dall'approvazione del Piano commissariale di cui all'articolo 5-bis, comma 2 (vedi la pertinente scheda del presente dossier). Il Piano individua gli interventi identificati dal CUP (Codice unico di progetto) ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3/2003⁸ e della delibera CIPE n. 63/2020 (articolo 5-ter, comma 2).

Infine, si prevede che alle procedure finalizzate all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori relativi agli interventi individuati nel Piano di cui all'articolo 5-ter si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020⁹ relative alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale. Limitatamente a tali procedure, il termine del 30 giugno 2023, previsto nella norma richiamata, viene prorogato al 31 dicembre 2023 (articolo 5-quater).

Gli emendamenti che hanno introdotto la norma, di iniziativa parlamentare, non sono corredati di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, pur in considerazione del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, che richiamano norme cui non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero escluse eventuali spese di carattere tecnico-amministrativo connesse all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'Isola d'Ischia.

⁷ istituita ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale.

⁸ Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

⁹ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

ARTICOLO 5-*quinquies*

Rafforzamento della capacità amministrativa e risorse

La norma, introdotta dalla Commissione in sede referente, incrementa le unità di personale della struttura a supporto del Commissario straordinario per gli interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

In particolare, viene disposto che la struttura commissariale, prevista dall'art. 31 del DL n. 109/2018, di cui si avvale il Commissario ai fini dell'esercizio delle funzioni, venga ampliata di: 5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale scelte, tra il personale delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche; 2 esperti, nominati con provvedimento del Commissario. All'attuazione della disposizione si provvede nei limiti di spesa di 500.000 euro per il 2023 a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (comma 1).

Gli emendamenti che hanno introdotto la norma, di iniziativa parlamentare, non sono corredati di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, considerato che gli oneri di personale recati dalla norma, relativi all'integrazione della struttura di supporto del Commissario straordinario per il sisma di Ischia del 21 agosto 2017 (2 dirigenti non generali in mobilità da altre P.A., 5 qualifiche funzionali e 2 esperti), sono configurati come limiti massimi di spesa (euro 500.000 per il 2023), andrebbero forniti gli elementi di quantificazione sottostanti la definizione del predetto importo al fine di verificare la congruità dello stesso rispetto alle finalità della norma e di escludere, pertanto, nella fase applicativa della disposizione, il sopraggiungere di eventuali ulteriori spese connesse all'esigenza di garantire la copertura di oneri di natura obbligatoria. In particolare, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione relativi alle componenti retributive del personale pubblico dirigenziale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, alle modalità di reclutamento e al livello di inquadramento funzionale e retributivo di quello non dirigenziale, ai compensi e alle specifiche professionalità richieste agli esperti, nonché agli eventuali rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, connessi agli spostamenti da e per l'isola di Ischia. Andrebbe, peraltro, altresì, confermato che la disposta integrazione della suddetta struttura di supporto operi esclusivamente per il 2023.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente il comma 1 dell'articolo 5-*quinquies* provvede agli oneri derivanti dall'incremento delle unità di personale addette alla struttura di cui si avvale il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui al successivo articolo 19 del medesimo decreto-legge¹⁰. In proposito, tenuto conto che il richiamo alle risorse disponibili sulla citata contabilità speciale, come incrementate dall'articolo 1, commi 734 e 735, della legge n. 197 del 2022¹¹, è contenuto anche al comma 2 dell'articolo 5-*bis*, con riferimento ad una prima ricognizione da parte del suddetto Commissario straordinario delle più urgenti necessità prodromiche all'adozione del Piano di interventi di cui al medesimo comma 2, appare opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle occorrenti risorse nell'ambito della predetta contabilità speciale.

ARTICOLO 6

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

- la sospensione di termini in materia di versamenti tributari e contributivi, di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 1, nonché l'istituzione di un Fondo per assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto della predetta sospensione, disposta dal comma 7 del medesimo articolo 1, da cui discendono oneri valutati

¹⁰ Su tale contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato sono confluite: le risorse assegnate al Fondo per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di cui all'articolo 2, comma 6-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020; le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, di 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e di 19,69 milioni di euro per l'anno 2020; le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei predetti territori e per l'assistenza alla popolazione. La contabilità speciale è stata inoltre incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018.

¹¹ Tali disposizioni hanno stanziato complessivamente 9,85 milioni di euro per l'anno 2023.

complessivamente in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e in 11,29 milioni di euro per l'anno 2023¹²;

- l'incremento del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, disposto dal comma 1 dello stesso articolo 6 nella misura di 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028.

Nello specifico, la clausola di copertura in commento provvede ai predetti oneri tramite le seguenti modalità:

- quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del citato Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [lettera *a*]);

- quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1 [lettera *b*]).

Ciò premesso, per quanto concerne la prima modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, giacché il Fondo oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità con riferimento a entrambe le annualità interessate¹³.

Anche per quanto riguarda la seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, giacché gli importi ivi indicati, modificati in riduzione nel corso dell'esame in sede referente, risultano coerenti rispetto alle stime riportate nella relazione tecnica.

¹² In particolare, la dotazione del Fondo istituito dal comma 7 dell'articolo 1 è quantificata in 1,34 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,38 milioni di euro per l'anno 2023. Come si ricava dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2022, tale Fondo è iscritto sul capitolo 1444 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

¹³ In particolare, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2022, detto Fondo reca per l'anno 2023 uno stanziamento pari ad euro 129.567.699 e, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 13 gennaio 2023, sul Fondo stesso risultano disponibili, per il medesimo anno 2023, circa 95,7 milioni di euro, al netto degli utilizzi del medesimo Fondo previsti dal testo del provvedimento in esame.

Il comma 3, infine, prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio¹⁴.

¹⁴ Il medesimo comma 3 stabilisce, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.